

Ordinanza sull'esame del tipo dei natanti

Modifica del 9 marzo 2001

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 23 gennaio 1985¹ sull'esame del tipo dei natanti è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3

³ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può dichiarare obbligatorio l'esame per singoli pezzi staccati e oggetti dell'equipaggiamento.

Art. 2 Mancato superamento dell'esame

I natanti che non hanno superato l'esame non possono essere immatricolati in Svizzera fintanto che le parti o le qualità contestate non siano state sanate. Il risultato dell'esame, con la motivazione, è comunicato per scritto al richiedente (art. 4).

Art. 3 cpv. 2-4

² L'organo dell'associazione incaricato dell'esame è denominato «Servizio d'omologazione».

³ L'organizzazione del Servizio d'omologazione e la procedura d'esame sono disciplinate dal regolamento dell'associazione. Questo deve essere approvato dall'Ufficio federale dei trasporti.

⁴ Il Servizio d'omologazione prende tutte le decisioni relative alla costruzione e all'equipaggiamento; in particolare, stabilisce gli oneri. Le decisioni vincolano le autorità cantonali competenti in materia d'ammissione.

Art. 4 Richiesta

L'esame può essere chiesto dal fabbricante, dal rappresentante o dall'importatore. Il richiedente utilizza a questo scopo l'apposito modulo allegandovi tutti i documenti richiesti dal Servizio d'omologazione. Se richiestone, dovrà fornire raggugli supplementari.

¹ RS 747.201.5

Art. 5 cpv. 1

¹ L'esame si svolge nel luogo designato dal Servizio d'omologazione. Potrà svolgersi presso il richiedente se questi dispone di installazioni appropriate per un esame ineccepibile.

Art. 10

Abrogato

Art. 11 cpv. 1

¹ Per l'esame e altre operazioni ufficiali il Servizio d'omologazione riscuote tasse. La tariffa è fissata dal DATEC.

Art. 12 Verifica

Il Servizio d'omologazione può, di sua iniziativa o a richiesta di un'autorità cantonale competente in materia d'ammissione, procedere a controlli per verificare se i natanti sono conformi ai certificati tipo.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2001.

9 marzo 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz